

Perugia, 8 febbraio 2010.

CIRCOLARE N. 2/2010

OGGETTO: Fondo Pensione PREVEDI e adesione lavoratore a fondi pensione aperti o PIP.

Il fondo di previdenza complementare PREVEDI ci notifica il diffondersi di casi in cui il datore di lavoro sospende, per dipendenti iscritti a Prevedi, la contribuzione al fondo pensione (in costanza di applicazione a tali dipendenti del CCNL edili-industria o del CCNL edili-artigianato), per il solo effetto dell'adesione degli stessi dipendenti a fondi aperti o a polizze pensionistiche individuali.

La sospensione della contribuzione, per dipendenti iscritti a Prevedi, in seguito all'adesione degli stessi a fondi aperti o a polizze pensionistiche individuali è illegittima e rappresenta un'evasione contributiva ai sensi dei contratti collettivi. Infatti i CCNL edili-industria/artigianato stabiliscono che il lavoratore iscritto a Prevedi debba continuare a contribuire al fondo pensione fino a quando percepisca retribuzione da un'azienda che applichi uno degli stessi CCNL, oppure fino a quanto non trasferisca la posizione ad altra forma pensionistica complementare (cosa possibile, in costanza di rapporto di lavoro, solo dopo due anni di permanenza nel fondo pensione).

La sospensione della contribuzione al Fondo Pensione Prevedi, in costanza di rapporto di lavoro, opera infatti solo in conseguenza della sottoscrizione, da parte del lavoratore, di apposita richiesta di trasferimento della posizione individuale da Prevedi ad altra forma pensionistica complementare: in mancanza di tale richiesta di trasferimento il lavoratore rimane associato a Prevedi e l'iscrizione ad altre forme pensionistiche complementari non fa cessare l'obbligo contributivo a Prevedi, né per la quota di TFR, né per le quote di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro (salvo che non vengano esplicitamente sospese dal lavoratore, tramite apposita richiesta).

L'esistenza di un eventuale processo di trasferimento in uscita da Prevedi, che comporti la cessazione dell'obbligo contributivo al fondo pensione, è evidenziato dalla presenza di una data di cessazione del rapporto di lavoro nella posizione individuale consultabile nella consueta area riservata del sito web www.prevedi.it <http://www.prevedi.it>. Tale informazione è compresa tra quelle trasmesse al sistema MUT, così che, all'invio della denuncia contributiva, le imprese possano immediatamente verificare l'eventuale sospensione dell'obbligo contributivo.

Vi segnaliamo inoltre che Prevedi sta' avviando un monitoraggio delle posizioni individuali non più contribuenti al fondo pensione per verificare in quali casi tali posizioni si riferiscano a lavoratori ancora sottoposti al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato e si configuri quindi un caso di evasione contributiva da sottoporre all'attenzione delle competenti Autorità di Vigilanza.

Distinti saluti

La Responsabile
Daniela Farinelli

